



Consulting S.r.l.

DECRETO CURA ITALIA

COVID-19

ASPETTI FISCALI

- Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo;
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate;
- Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

AGEVOLAZIONI COMMERCIALI

- Premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- Introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- Affitti commerciali: a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- La sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale;

INDENNIZZO DI 600 EURO

Il bonus 600 euro potrà essere richiesto da liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020. Potrà quindi essere richiesto dagli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26 Legge 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Inoltre riguarda i lavoratori autonomi iscritti all'AGO INPS; per intenderci artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19.

Riepilogando possono accedere al contributo:

- liberi professionisti con partita IVA (iscritti alla gestione separata INPS) e co.co.co. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A chi non spetta il bonus di 600 euro

- Restano quindi esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri ecc.).

Ora che il testo definitivo del Decreto Cura Italia è in Gazzetta Ufficiale, dovremo attendere una apposita circolare dell'INPS; questa disciplinerà nel dettaglio il bonus 600 euro per coronavirus, i requisiti e le modalità di richiesta.

ASPETTI BANCARI

Stop mutui prima casa

- E' possibile richiedere la **sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi**, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi - i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una **riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019**, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall'autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

La **domanda di sospensione** delle rate del mutuo va **presentata alla stessa banca erogatrice** del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale **Consap SPA** e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l'istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

ASPETTI BANCARI

Alle PMI, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un'autocertificazione in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19":

- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
- Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l'importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%.

ASPETTI BANCARI

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18) Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

- concessa gratuitamente;
- l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l'importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario;
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
- In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.
- Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le regioni per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, (cassa integrazione ordinaria) in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

<u>Settore Azienda</u>	<u>Cassa Integrazione</u>	<u>Durata</u>	<u>Come fare per Averla</u>
<p>SETTORE INDUSTRIA – EDILIZIA E LAPIDEO</p>	<p>CASSA Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) Altrimenti Cassa in Deroga</p>	<p>9 settimane</p>	<p>L'azienda richiede CIGO Tramite sito INPS – on line – Informativa sindacale necessaria NO contributo add.le NO computabilità dipendente già in forza al 23/02/2020</p> <p>CIGD: Regione fa accordo con Ass.ne sindacale, emette decreto di concessione e lo consegna all'INPS</p>
<p>AZIENDE GIA' IN CIGS oppure già in Assegno di solidarietà</p>	<p>Possono sospendere la CIGS e ottenere la CIGO oppure CIG IN DEROGA</p>	<p>9 settimane</p>	<p>Ministero del Lavoro sospende la CIGS e poi Tramite sito INPS – on line l'azienda richiede CIGO Consultazione sindacale necessaria NO contributo add.le NO computabilità dipendente già in forza al 23/02/2020</p> <p>CIGD: Interviene la REGIONE</p>

AMMORTIZZATORI SOCIALI

<u>Settore Azienda</u>	<u>Cassa</u> <u>Integrazione</u>	<u>Durata</u>	<u>Come fare per Averla</u>
SETTORE TERZIARIO	FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (se hanno almeno 6 dipendenti)	9 settimane	L'azienda richiede FIS Tramite sito INPS – on line – Informativa sindacale necessaria NO contributo add.le NO computabilità dipendente già in forza al 23/02/2020
ARTIGIANE NON EDILI	Fondo di integrazione bilaterale alternativo (FSBA)	20 SETTIMANE	FBSA DELIBERA – Previo Accordo Sindacale Azienda iscritta al fondo da min. 3 anni Dipendenti con min. 90 gg di lavoro eff. DURC regolare Versamenti al fondo regolari
ALTRE VARIE (per esclusione dai punti precedenti)	CIG IN DEROGA Anche se hanno 1 solo dipendente	9 settimane	CIGD: Regione fa accordo con Ass.ne sindacale, emette decreto di concessione e lo consegna all'INPS

INFORMAZIONI FINALI

In considerazione delle tante richieste che vengono fatte, si prega di leggere attentamente le slide, in modo da poter velocizzare i tempi, per potervi fornire un servizio efficiente e veloce.

Si fa presente che l' espletamento di tutte le attività presenti nel decreto, sono da considerarsi attività extra, e che pertanto verranno concordati compensi indipendenti per singola attività.

"Non avere paura di compiere un grande passo. Non puoi oltrepassare un baratro con due piccoli salti"